

STATUTO

TRAME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARIGNANO TO VIA SILVIO
PELLICO 28/C

Numero REA: TO - 1206884

Codice fiscale: 09502600019

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al repertorio n. 102.956/32.520

STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1)

È costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463 c.c. e del D.lgs. 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: **"TRAME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE"**, siglabile in "TRAME S.R.L IMPRESA SOCIALE".

SEDE

ARTICOLO 2)

La società impresa sociale ha sede nel Comune di Carignano (TO).

La società impresa sociale attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spettano all'organo di amministrazione.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3)

La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità all'art. 2, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati.

In particolare, la società ha per oggetto le seguenti attività di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017:

a. Accoglienza umanitaria, integrazione sociale e assistenza, compresa quella sanitaria e sociosanitaria, di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; a tale fine la società si occupa di:

. promuovere e realizzare progetti di assistenza ed integrazione a favore di migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura di apposite strutture di accoglienza;

. promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favore di migranti, richiedenti asilo e rifugiati;

. realizzare servizi di mediazione linguistica e culturale a favore di persone con percorsi migratori presenti sul territorio in cui opera la società impresa sociale.

b. Ogni altro servizio di utilità sociale che le condizioni economiche e sociali del territorio in cui opera l'impresa rendessero utile e necessario, attivando interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e integrazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, nonché interventi e servizi di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche. A tal fine la società si occupa di:

. progettare e realizzare programmi finalizzati alla prevenzione ed alla lotta all'esclusione sociale, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio

ed all'emarginazione a favore in particolare di soggetti in condizioni di marginalità sociale quali minori a rischio, famiglie multiproblematiche, ragazze madri, tossicodipendenti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, disabili, anziani;

- . promuovere e realizzare, nell'ambito dei servizi residenziali e semi-residenziali, nidi e micro-nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido, centri sociali polifunzionali, comunità di pronta e/o transitoria accoglienza, case famiglia, comunità educative a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità per gestanti, madri e bambini; case di accoglienza e rifugio per donne e/o uomini vittime violenza e di tratta e/o sfruttamento, case albergo, comunità tutelari per persone non autosufficienti;
- . promuovere e realizzare, nell'ambito della rete dei servizi territoriali e domiciliari esistenti sia pubblici che privati, attività di assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari, assistenza domiciliare socioassistenziale, telesoccorso, centri per famiglie, servizi di mediazione familiare, laboratori di promozione educativa territoriale, centri antiviolenza, segretariato sociale, telefonia sociale, trasporto sociale, unità mobile di strada e servizio di pronto intervento sociale.

c. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del D.lgs. 3 luglio 2017 n 112., che si ispirano ai valori della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e della attenzione ad uno sviluppo non aggressivo del Pianeta. A tal fine la società si occupa di:

- . realizzare progetti tesi allo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, della valorizzazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche, favorendo la progettazione di percorsi di crescita individuale delle persone verso la propria autodeterminazione;
- . promuovere lo sviluppo di esperienze di Servizio Civile Volontario sia Nazionale che Internazionale;
- . creare opportunità di aggregazione per favorire lo scambio e la crescita culturale individuale e delle comunità in cui opera;
- . progettare e gestire attività culturali ed editoriali, promuovere la lettura e la valorizzazione dei libri, organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di formazione e qualificazione, concorsi; a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici e di privati;
- . partecipare alla vita delle comunità in cui è attiva, promuovendo iniziative culturali e ricreative;
- . collaborare con Istituzioni Locali, Istituti Scolastici ed associazioni per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della società;
- . realizzare materiale informativo, didattico, illustrativo, audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ad Enti Pubblici e privati e a chiunque altro ne faccia richiesta;
- . promuovere scambi giovanili anche internazionali;
- . gestire in forma diretta o condivisa con altri soggetti, attività di accoglienza in centri di vacanza, case per ferie, rifugi, campeggi, alberghi, ristoranti, ostelli, case per studenti e altre strutture di tipo ricettivo.

d. Realizzare attività per la formazione extrascolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. A tal fine la società si occupa di:

- . promuovere iniziative di aggregazione rivolte ai minori ed ai giovani;
- . promuovere e realizzare eventi culturali, formativi, ludici e ricreativi in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, gli Istituti Scolastici e le reti associative del territorio.

e. Attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale aventi finalità educativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nei limiti e con le modalità previste dalla specifica normativa.

f. Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n° 141 e successive modificazioni di cui all'art. 2, comma 1, alla lettera t), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

g. Realizzare e gestire alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, e altre attività di carattere residenziale temporaneo, dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e/o lavorativi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

h. Servizi strumentali alle imprese sociali e ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi della lettera m) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

i. Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2015 n° 125 e successive modificazioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. A tal fine la società si occupa di:

- . Promuovere la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale;
- . Realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con ONG, associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali sia Italiane che estere.

l. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, di persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, di cui all'art.2, comma 1, lettera p), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. A tal fine, per favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone di cui all'art.2, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, si occupa di:

- . promuovere e gestire servizi di supporto amministrativo, sportelli informativi, di consulenza tecnica ed informatica, di informazione pubblica e consulenza;
- . promuovere l'organizzazione e la gestione di attività nel campo della ristorazione collettiva e della somministrazione di alimenti e bevande.

m. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a

promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui all'art.2, comma 1, lettera o), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali e da ogni altro ente pubblico e privato italiano ed estero.

La Società potrà realizzare collaborazioni in ogni forma con terzi ed enti pubblici, funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Le attività di cui all'art. 2, D.lgs. 112/2017 devono essere esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. n. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, produttive, commerciali e finanziarie che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie e/o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui l'istituzione in Italia e all'estero di filiali, succursali, catene di franchising, l'assunzione e la gestione, purché in via non prevalente, non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società, consorzi e imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, il coordinamento tecnico e finanziario delle società o imprese partecipate o controllate e la fornitura di servizi tecnici e/o amministrativi e/o commerciali in favore delle medesime. La Società potrà contrarre mutui passivi nonché concedere avalli, fideiussioni, pegni, ipoteche a favore di chiunque, persone fisiche o giuridiche, sia nell'interesse proprio che di terzi; sono tassativamente escluse le attività professionali di cui alla legge n. 1815 del 1939, quelle di cui alle leggi n. 1 e n. 197 del 1991, l'attività di raccolta del risparmio, l'attività assicurativa nonché tutte le altre attività vietate o comunque, riservate dalla presente e futura legislazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.lgs. 112/2017, e dal successivo art. 25, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori e componenti degli organi sociali. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g) o h), D.lgs. 112/17;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a

soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lettera a), D. Lgs. 112/17;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2, D. Lgs. 112/17;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento;

DURATA

ARTICOLO 4)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci. La proroga della Società non costituisce causa di recesso.

DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 5)

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese e dal libro soci che la Società può tenere su base volontaria, il quale potrà anche recare l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6)

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimento di denaro o di beni in natura, o di crediti e comunque di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, l'aumento può essere attuato, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

ARTICOLO 7)

Eventuali versamenti effettuati a favore della Società dai soci saranno da considerare in conto capitale o a titolo di finanziamento secondo la qualificazione loro data dai soci al momento della erogazione, che dovrà risultare dalla denominazione del conto iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. I versamenti effettuati, anche in misura non proporzionale, a titolo di finanziamento potranno essere infruttiferi e, in tal caso, dovranno essere qualificati tali nella denominazione del conto iscritto in bilancio; se

ritenuti esuberanti dovranno essere rimborsati nelle stesse misure (o proporzionalmente ridotti) ai versamenti a suo tempo effettuati.

La raccolta di fondi presso i soci con diritto a rimborso potrà essere effettuata nei confronti di soggetti aventi i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari in materia secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

È in ogni caso vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

ARTICOLO 8)

Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

ARTICOLO 9)

Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

ARTICOLO 10)

Le quote sono liberamente trasferibili nel rispetto del disposto dell'art. 8, D.lgs. 112/2017 e del D.P.R. 207/2010, e di quanto di seguito stabilito.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel libro dei soci.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

	nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta; la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società. Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società. DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE ARTICOLO 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del Codice civile.

ARTICOLO 12)

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

ARTICOLO 13)

Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

ARTICOLO 14)

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

ARTICOLO 15)

L'Assemblea dei soci è convocata sia presso la sede sociale che altrove, in Italia o all'estero, nei casi e termini di legge, con avviso inviato almeno otto

giorni prima dell'adunanza spedito con lettera raccomandata o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

In assenza di formale comunicazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori ed i Sindaci siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Gli Amministratori ed i Sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattare nel corso di essa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16)

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. È facoltà dell'Organo Amministrativo, attese le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, convocare l'Assemblea per una data successiva ai 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque non superiore a 180 giorni.

ARTICOLO 17)

Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da persona anche non socia.

ARTICOLO 18)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 19)

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima che per la seconda convocazione.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

L'Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamenti in audio/video conferenza, alla condizione che vengano garantiti la collegialità del metodo ed i principi di buona fede ed equità e parità di trattamento fra i soci.

Ai fini della tenuta delle assemblee per audio/video conferenza occorre che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al Segretario verbalizzante di percepire in modo corretto e adeguato gli

eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'indicazione nell'avviso di convocazione dei luoghi audio/video collegati, nei quali coloro che interverranno potranno recarsi, ritenendosi svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 20)

Hanno diritto di recedere dalla Società i soci nei casi in cui tale diritto è loro inderogabilmente attribuito a sensi dell'art. 2473 c.c. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e ss. c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 I quater c.c.

ARTICOLO 21)

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se questa non è prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In ogni caso, il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

In ogni caso ai soci che recedono dalla Società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3, D.lgs. 112/2017.

Per l'esclusione dei soci è competente l'Assemblea che delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi nel quorum deliberativo il socio della cui esclusione si tratta. I casi di esclusione sono i seguenti: l'essere sottoposto ad una procedura concorsuale od aver riportato una qualsiasi condanna penale con sentenza passata in giudicato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 112/2017, in caso di diniego all'ammissione e di esclusione, l'interessato ha diritto di adire l'Organo di Controllo, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Organo di Controllo deve pronunciarsi entro altri 15 (quindici) giorni con determinazione motivata.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 22)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non minore di tre e non maggiore di sette.

Nel rispetto dell'art. 7, comma 1, D. Lgs. 112/2017, è permessa la nomina a soggetti esterni di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione. In ogni

caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei soci. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di: (i) società costituite da un unico socio persona fisica, (ii) enti con scopo di lucro, (iii) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 20 marzo 2001 nr. 165.

ARTICOLO 23)

Quando l'Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, questo eleggerà tra i propri membri un Presidente qualora non via abbia provveduto l'Assemblea, e può eleggere uno o più Vicepresidenti e uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli Amministratori Delegati, congiuntamente o disgiuntamente, determinando i limiti delle singole deleghe, osservate le limitazioni di cui all'art. 2381 c.c. Il Consiglio di amministrazione potrà altresì conferire a Consiglieri o a terzi procure speciali.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenersi presso la sede sociale o altrove, sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente autonomamente o su richiesta di un consigliere o dell'Organo di Controllo – che ne fa richiesta scritta con l'esatta indicazione della materia da trattare mediante invio a tutti i consiglieri e ai Sindaci di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, trasmesso a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica inviati con modalità idonee a dare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve essere inviato ai convocati almeno cinque giorni prima della data della riunione o, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i Sindaci o il revisore in carica.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere senza dubbio identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con consenso espresso per iscritto. La decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto deve avvenire attraverso la sottoscrizione per approvazione da parte degli Amministratori di un unico documento, ovvero di più documenti

contenenti il medesimo testo di decisione, con il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata

informazione. Il procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o entro il diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24)

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 25)

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quanto dalla legge o dal presente Statuto è demandato specificatamente all'Assemblea dei soci, salvo altresì eventuali limitazioni stabilite dall'Assemblea in sede di nomina.

ARTICOLO 26)

La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Consiglieri Delegati ai quali sia stata attribuita espressamente in sede di conferimento dei poteri.

I legali rappresentanti della Società possono conferire procure speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 27)

I compensi degli Amministratori deliberati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione possono essere determinati con corresponsione periodica nel corso del periodo di carica e/o con corresponsione differita al momento dello scioglimento del rapporto.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), D.lgs. 112/2017 in relazione al divieto di distribuzione in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione, non può essere riconosciuta agli Amministratori la corresponsione di compensi individuali che non siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Spetta all'Assemblea di soci determinare eventuali compensi individuali spettanti agli Amministratori, in conformità a quanto sopra.

ARTICOLO 28)

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altri enti che svolgono la medesima attività.

ARTICOLO 29)

Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice civile.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 30)

Ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 112/2017, viene nominato un Organo di Controllo i cui membri devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397,

comma 2, e 2399 c.c. I soci possono decidere di affidare il controllo della

Società alternativamente:

- ad un Organo di Controllo (pluripersonale o unipersonale) al quale affidare il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti;
- ad un Organo di Controllo che esercita il controllo di gestione e ad un revisore che svolge la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo, se pluripersonale, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:
 - compiere atti di ispezione e di controllo;
 - chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;
 - sottoporre alla decisione dei soci, quando lo ritenga opportuno, eventuali argomenti.

L'Organo di Controllo, se pluripersonale, viene convocato dal suo presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, con qualsiasi mezzo che consenta una conferma di ricezione (come telegramma o posta elettronica) da spedirsi almeno quarantotto ore prima. Il domicilio dell'Organo di Controllo per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti è quello risultante dal verbale di nomina. È cura dell'Organo di Controllo e, se pluripersonale, dei suoi componenti comunicare alla Società ogni eventuale variazione del proprio domicilio.

L'Organo di Controllo e, se pluripersonale, i suoi componenti, al momento della nomina, possono comunicare alla Società eventuali indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate le comunicazioni. Qualora ciò non avvenga, le comunicazioni devono essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, anche a mano, (o con sistema d'invio equivalente) e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma. L'Organo di Controllo pluripersonale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri dell'Organo stesso.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano per tele-conferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere senza dubbio identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Oltre a quanto disposto in merito dal Codice civile, l'Organo di Controllo svolge inoltre tutte le funzioni ed ha tutte le facoltà di cui all'art. 10, comma 2, 3 e 4, D. Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 31)

Qualora la revisione legale venga affidata ad un revisore o ad una società di revisione, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 2409 bis all'art. 2409 septies Codice civile in quanto compatibili. In ogni caso ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 112/2017 nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da

Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ARTICOLO 32)

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b), D. Lgs. 112/2017, qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente dell'Organo di Controllo.

ESERCIZI

ARTICOLO 33)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio osservando le migliori e più prudenti norme commerciali e contabili, ed al loro deposito con la relazione a norma di legge se dovuta.

L'Organo Amministrativo deve, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 112/2017 depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

UTILI

ARTICOLO 34)

Gli utili netti di ciascun esercizio dedotto quanto almeno per legge destinato alla riserva legale, dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. 112/2017.

La Società potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 35)

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società delle delibere degli organi sociali che

incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione di un apposito Rendiconto Informativo Aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse, presso la sede sociale.

I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente, indirizzandole all'Organo Amministrativo, il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'Ordine del Giorno della prima Assemblea utile del Consiglio di Amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 11 comma 1 e 2, D.lgs. 112/2017, la Società deve quindi adottare un idoneo Regolamento Aziendale al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a), D.lgs. 112/2017, i lavoratori partecipano all'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci riguardanti questioni incidenti direttamente od indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla Società;

b) organizzazione di incontri periodici, con cadenza almeno annuale, tra il rappresentante dei lavoratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un amministratore da esso delegato, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi. Durante detti incontri saranno analizzati anche gli esiti dei sondaggi periodici svolti, con cadenza almeno annuale, da parte di tutti i lavoratori e volti a comprendere la verifica del gradimento delle condizioni di lavoro nonché a raccogliere eventuali proposte. Di tali incontri viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede della Società in apposito libro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne discute, ove ritenuto opportuno, in sede di Assemblea dei soci.

Gli utenti della Società partecipano e sono coinvolti nelle decisioni della Società tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione, inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

In ogni caso, come previsto dall'art. 13, D.lgs. 112/2017, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Società non può essere superiore al

rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Del rispetto di tale parametro la Società dà atto nel proprio bilancio sociale.
In conformità al riferito art. 13, comma 2, D.lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati, di cui la Società tiene nota in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

SCIoglimento

ARTICOLO 36)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa alla liquidazione della Società, l'Assemblea delibera la liquidazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi e può stabilire particolari modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione. Il Bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dall'Assemblea costituita con la presenza di tutti i soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2493 c.c. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), D.lgs. 112/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, D.L.gs. 112/2017.

Competerà alla decisione dell'Assemblea dei soci individuare in concreto il soggetto o i soggetti che beneficeranno della devoluzione del patrimonio sociale di cui sopra.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di Amministratori, Sindaci e revisori contabili, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36, D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, a seconda del valore, in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da almeno tre membri, secondo la disposizione del medesimo Regolamento. In caso di insanabile disaccordo fra i soci tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale o il funzionamento dell'Assemblea, la Società dovrà sciogliersi ai sensi dell'art 2484 c.c., previa applicazione della clausola arbitrale di cui sopra.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria. La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata dai soci che rappresentino l'unanimità dell'intero capitale sociale.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ARTICOLO 38)

Salvo quanto espressamente stabilito dal presente statuto, la Società è regolata dalle disposizioni applicabili dalla legge italiana vigenti al momento

dell'approvazione dello Statuto stesso da parte dell'Assemblea, salva l'applicabilità di norme cogenti introdotte nell'ordinamento successivamente a tale momento.
In originale firmato: Odilia Negro - Paola Pianta - Massimo Carraro - Paolo Castagno - Filippo Olivero - Annamaria Capra - Riccardo Alisio - Marion Napoli - Simone Valentino - Gianluca Eleuteri notaio.